



COMUNE DI CASALEONE

PARERE N.55 DEL 10/03/2026

Oggetto: Relazione del Revisore Unico in merito ai conti degli agenti contabili anno 2025

La sottoscritta Alessandra Mannucci, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Casaleone, Richiamato l'art. 139, c. 2 del codice della giustizia contabile (D.Lgs. n.174 del 26.08.2016) che così recita: "L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente";

Premesso che:

- l'art. 93, comma 2, del D.Lgs 267/2000 stabilisce che: "il Tesoriere ed ogni altro Agente Contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";
- l'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che: "Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2 sopra richiamato, rendono il conto della propria gestione al Comune, che lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di gestione";
- il paragrafo 4.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, richiamando le norme di cui ai punti precedenti, stabilisce che: "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.";
- il Capo III – Controlli Interni agli artt. 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies del D.Lgs 267/2000 c.d. Testo Unico degli Enti Locali individua in modo puntuale le diverse tipologie di controlli interni;
- l'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000 prevede che "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa."
- l'articolo 239 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle funzioni dell'organo di revisione prevede che lo stesso (lett. c) vigili "sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità" e che effettui (lett. f) le "verifiche di cassa di cui all'articolo 223";
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali emanati nel febbraio 2019 dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che al punto 8.4.3 testualmente recitano: "L'Organo di revisione deve verificare, secondo quanto disposto dall' art. 138 del D.lgs. 26/8/2016 n.174 (codice di giustizia contabile), che l'ente locale abbia provveduto a comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. L'Organo di revisione deve verificare che l'ente locale, come richiesto dall'art. 139 del citato D.lgs. n. 174/2016, abbia individuato un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa,

provveda al deposito presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente unitamente alla relazione degli organi di controllo interno. Nel caso in cui l'Organo di revisione rilevi la presenza di agenti contabili "di fatto" invita l'ente locale a procedere alla regolarizzazione formale, anche mediante l'individuazione quale agente contabile di diritto mediante l'adozione di un apposito provvedimento."

- In riferimento alla Corte Conti Sezioni Riunite delibera 2/2018, la Corte dei Conti del Veneto Sezione Giurisdizionale con sentenza n. 11/2024 ha confermato che la relazione cui fa riferimento l'art.139 comma 2 D.Lgs n. 174/2016 è a cura dell'Organo di revisione;

Richiamato il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 8 del 27/02/2013; e successive modifiche;

Atteso che il Responsabile del Settore Finanziario è il soggetto tenuto alla parificazione ed al deposito dei conti giudiziali presso la Corte dei conti;

Ritenuto di provvedere di conseguenza, relazionando sui conti giudiziali di seguito elencati e relativi all'anno 2025:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE	Deliberazione di Nomina
Lorenzetti Marinella– Agente contabile interno	Interna	Economo comunale	Nominata in data 26.06.2013 prot. N. 5426/2013
Banco Intesa Sanpaolo Spa Agente contabile esterno	Esterna	Servizio di Tesoreria	Convenzione rinnovata con delibera n. 188 del 15/06/2022
Cagalli Stefano Sindaco	Interna	Consegnatario beni per titoli azionari	Atto di proclamazione del 12/06/2022
Agenzia Delle Entrate Riscossione	Esterna	Riscossione coattiva entrate	secondo il dettato normativo
Abaco S.p.A.	Esterno	Riscossione coattiva entrate comunali tributarie	Secondo il dettato normativo

Verificato che:

- gli agenti contabili sono stati regolarmente nominati con gli atti sopra indicati e sono iscritti nell'anagrafe degli agenti di cui all'art. 138 del D. Lgs. 174/2016;
- gli agenti contabili hanno presentato il loro conto sui modelli approvati con DPR 194/1996 nei termini e nei modi di cui all'articolo 139 comma 1 del D. Lgs. 174/2016 e dall'art. 233 del TUEL;
- il responsabile del Settore finanziario con Determinazione n. 75 del 18/02/2026 ha provveduto ad approvare e parificare i conti degli agenti contabili, interni ed esterni, relativi all'esercizio 2025, attestandone la correttezza e la corrispondenza alle scritture contabili dell'Ente;
- l'organo di revisione, nominato il 13.05.2024, ha provveduto nei termini di legge alle verifiche di cassa di propria competenza, e precisamente con i verbali:

n. 28 del 17/04/2025	1° trimestre 2025
n. 34 del 18/07/2025	2° trimestre 2025;
n. 39 del 24/10/2025	3° trimestre 2025;
n. 53 del 19/02/2026	4° trimestre 2025

e che non sono state rilevate irregolarità;

Preso atto che i conti degli agenti contabili così come la Determina di cui sopra saranno presentati per l'approvazione al Consiglio comunale in sede di approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2025;

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario dovrà provvedere al deposito del conto tramite l'inserimento di ciascuna resa dei conti nell'applicativo SiReCo della Corte dei conti unitamente alla presente relazione e alla documentazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. 174/2016;

SI APPROVA

senza rilievi la presente relazione.

Bassano del Grappa, 10 marzo 2026

Il Revisore

Dr.ssa Alessandra Mannucci

A. Mannucci



